



Bundesamt für Raumentwicklung
Office fédéral du développement territorial
Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Federal Office for Spatial Development

ATEC

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni

Piano direttore del Cantone Ticino

Adattamento della scheda di coordinamento 9.23

Rapporto d'esame

Berna, 22 aprile 2003

INDICE

1	OGGETTO DELL'ESAME E CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN MATERIA.....	2
1.1	Oggetto dell'esame.....	2
1.2	Condizioni per l'entrata in materia	2
1.3	Svolgimento dell'esame	2
2	PROCEDURA, CONTENUTO E FORMA	3
2.1	Procedura	3
2.2	Contenuto e forma.....	3
3	PROPOSTA DI DECISIONE.....	4

1 Oggetto dell'esame e condizioni per l'entrata in materia

1.1 Oggetto dell'esame

1.11 Istoriato

La scheda di coordinamento 9.23, unitamente agli allegati 1 e 2, è stata approvata dal *Dipartimento federale di giustizia e polizia* (DFGP) il 17 novembre 1998. La procedura concernente l'allegato 3 (ubicazione "Arbostora") era stata allora sospesa, fintanto che una negoziazione tra i Servizi federali e il Cantone non fosse intercorsa ed il Cantone non avesse inoltrato richiesta di ripresa della procedura d'approvazione medesima.

1.12 Richiesta del Cantone

Con lettera del 12 febbraio 2002, il *Dipartimento del territorio del Cantone Ticino* (DT) ha chiesto al *Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni* (ATEC) di approvare l'adattamento della scheda di coordinamento 9.23 del PD (Campi da golf d'interesse cantonale, nuovo allegato 4: ubicazione "La Pampa"), secondo le disposizioni dell'articolo 11 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

1.13 Disposizioni determinanti per l'esame

Nell'ambito del presente esame, occorre chiarire se l'adattamento del PD concorda con il diritto federale materiale. Determinanti per l'esame sono le disposizioni della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e dell'OPT. La verifica della *conformità legale dei singoli interventi pianificatori* avviene nell'ambito delle procedure specifiche (pianificazione delle utilizzazioni, autorizzazioni a costruire, ecc.) e non fa quindi parte della presente procedura legata alla pianificazione direttrice.

1.2 Condizioni per l'entrata in materia

L'allegato 4 della scheda 9.23 è stato approvato dal *Consiglio di Stato* (CdS), l'autorità competente in materia, il 7 novembre 2000. Esso è stato inviato in un numero sufficiente d'esemplari. La documentazione esplicativa inizialmente acclusa alla scheda è stata integrata, su richiesta dell'ARE, con informazioni supplementari, che globalmente ne hanno permesso la valutazione. Al Cantone è richiesto di migliorare in futuro la qualità delle esplicazioni, così da permettere una valutazione esaustiva da parte dei servizi federali.

Secondo le disposizioni dell'articolo 11 capoverso 2 OPT, il Dipartimento approva in luogo del CF gli adattamenti non contestati. Le decisioni prese nell'ambito di questa procedura comprendono delle riserve, la cui rilevanza non oltrepassa secondo la prassi la definizione di un adattamento incontestato. Secondo questi presupposti l'ATEC può essere considerato competente per la decisione.

► *Le condizioni per l'entrata in materia sono adempiute.*

1.3 Svolgimento dell'esame

La domanda d'approvazione del Cantone Ticino è stata sottoposta ai servizi federali (*Conferenza sull'assetto del territorio* - CAT) ed ai Cantoni confinanti per parere. Il DT si è espres-

so positivamente sul progetto del rapporto d'esame, accettandone i contenuti e le conclusioni.

2 Procedura, contenuto e forma

2.1 Procedura

2.11 Collaborazione con le autorità federali

Le osservazioni scaturite dalla consultazione dei servizi federali (CAT), vertenti soprattutto ad assicurare il mantenimento delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), sono state integrate nel presente rapporto. Si può quindi ritenere che le condizioni legate alla collaborazione con le autorità siano state rispettate.

2.12 Collaborazione con i Cantoni vicini e con i Paesi limitrofi

La consultazione dei Cantoni Uri, Grigioni e Vallese non ha mostrato conflitti con le loro attività d'incidenza territoriale e con i loro Piani direttori cantonali.

Le schede di coordinamento non hanno effetti sulle attività d'incidenza territoriale dei Paesi limitrofi per i quali è necessaria una collaborazione.

2.13 Informazione e partecipazione della popolazione

L'informazione e la partecipazione della popolazione e la procedura di consultazione sono avvenute a più riprese conformemente alle disposizioni della legislazione cantonale in materia (LALPT artt. 15, 18 e 19).

2.2 Contenuto e forma

Il tema dei campi da golf d'interesse cantonale è trattato dal Cantone Ticino attraverso una "pianificazione positiva". La scheda 9.23 definisce le ubicazioni possibili per l'inteso territorio cantonale. Delle tre ubicazioni sinora presenti nella scheda 9.23, due solamente sono state approvate dalla Confederazione. Partendo dal presupposto che la nuova ubicazione riprenda gli obiettivi definiti in precedenza per l'ubicazione *Arbostora*, l'allegato 3 della scheda 9.23 può essere ora stralciato dal PD.

Lo studio "Cantone Ticino: spazio per il golf" (DT, 1993) comprendeva un'ubicazione nel comune di Sessa (impianto per il gioco del golf da 18 buche). Essa era stata allora esclusa a seguito della sua posizione periferica e delle conseguenze sull'utilizzazione agricola a livello regionale. La riduzione della grandezza dell'impianto (da 18 a 9 buche con uno spazio per una scuola di golf), e conseguentemente degli effetti del medesimo sul territorio, nonché la presenza di inventori interessati alla realizzazione del campo da golf, hanno condotto ad una rivalutazione della situazione da parte del Cantone ed alla scelta della presente ubicazione.

La costruzione del campo da golf "La Pampa" comporta l'utilizzazione di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), l'ammontare esatto della quale non è indicato nella documentazione. I Cantoni sono responsabili della conservazione dell'estensione cantonale minima delle superfici SAC, così come stabilito dal *Decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992 concernente il piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture: estensione minima e ripartizione tra i cantoni* (FF 1992 II 1396). Anche se l'approccio pianificatorio scelto permette, ponendo limiti concreti al numero massimo d'ubicazioni di campi da golf nel Cantone Ticino, d'impedire un'utilizzazione eccessiva di territorio e quindi anche

di superfici SAC per l'impianto di campi da golf, esso non rende superflua la verifica del mantenimento dell'estensione cantonale minima delle superfici SAC. Ciò che rappresenta una condizione necessaria per la costruzione dell'infrastruttura.

La realizzazione del campo da golf potrebbe avere infine delle conseguenze sulla base foraggera invernale e sull'economia alpestre. La documentazione non contiene nessuna informazione in questo senso.

► *Le condizioni poste alla procedura, al contenuto materiale ed alla forma sono da ritenersi, previa le riserve menzionate al punto 2.2, adempiute.*

3 Proposta di decisione

Al termine dell'esame l'ARE costata come l'adattamento della scheda di coordinamento 9.23 (nuovo allegato 4) possa essere approvato. L'ARE propone la seguente decisione:

1. L'adattamento della scheda di coordinamento 9.23 (nuovo allegato 4) del Piano direttore del Cantone Ticino è approvato con le seguenti riserve:
 - a. Al più tardi al momento dell'approvazione di decisioni (modificazioni dei piani d'utilizzazione e progetti che nei loro effetti d'incidenza territoriale hanno carattere di piano delle utilizzazioni) legate alla realizzazione del campo da golf, il Cantone verifica e garantisce:
 - che esso non compromette il mantenimento dell'estensione cantonale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) ai sensi del decreto omonimo del Consiglio federale del 8 aprile 1992 e
 - che gli effetti della sua realizzazione sull'agricoltura sono stati valutati (punto 2.2 del rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale).
 - b. Il Cantone comunica per conoscenza all'ARE le informazioni sulle decisioni in relazione alle riserve formulate al punto 1a. della presente decisione.
2. Il Cantone è invitato a stralciare dalla scheda 9.23 l'allegato 3 e a comunicare la presente decisione a tutti i detentori del Piano direttore cantonale.

Ufficio federale dello sviluppo
territoriale
Il Direttore

Pierre-Alain Rumley